


36782

REGIONE SICILIANA - PRESIDENZA

LEGGE N. 433/91



DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI COORDINATORE

PER LA SICUREZZA DLGS 494/96 DI OPERE

COMPRESSE NELL'ART. 1 C. 2° DELLA LEGGE N. 433/91

O.P.C.M. n. 2436/96 e Ord. Min. Int. n. 2768/98

"PALAZZO CANCELLERIA" in RAGUSA

IMPORTO € 516.456,90 (L. 1.000.000.000)

* * *

ART. 1 - AFFIDAMENTO

Il Dirigente Generale Capo del Dipartimento di Protezione Civile, ing. Tullio Martella, nella qualità di legale rappresentante della Regione Siciliana, che d'ora in poi sarà indicata semplicemente "Amministrazione Regionale",

AFFIDA al:

- GEOM. GIOVANNI SIGONA nato a Ragusa il 29/10/1965, iscritto nell'albo professionale della provincia di Ragusa al n. 1180 con anzianità decorrente dal 16/06/1993, C.F.: SGN GNN 65R29 H163S, l'incarico di coordinatore per la sicurezza ai sensi del D.lgs n. 494/96 per la progettazione ed esecuzione dei lavori dell'intervento denominato "PALAZZO CANCELLERIA" in RAGUSA per l'importo complessivo di € 516.456,90 (L. 1.000.000.000)

ART. 2 - RAPPORTI CON IL PROFESSIONISTA

L'incarico, subordinato alle condizioni del presente disciplinare, è dato dall'Amministrazione Regionale affidata e dal Professionista incaricato

Il professionista resta obbligato a coordinare le proprie prestazioni con quelle del

professionisti incaricati della progettazione, direzione lavori, studi ed indagini inerenti il medesimo intervento

ART. 3 -- NORME E DIRETTIVE

Il professionista svolgerà l'incarico con la necessaria perizia e diligenza professionale attenendosi scrupolosamente alle esigenze e alle direttive dell'Amministrazione Regionale impartite per il tramite del Genio Civile di Ragusa

Tutti gli atti e le comunicazioni tra il professionista ed il suddetto ente dovranno, in ogni caso, essere prodotti al Dipartimento Protezione Civile -- Servizio Sicilia Orientale di Catania.

Esso resta obbligato alle norme prescritte dal Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n°494 e succ. modif. ed int., oltre a leggi, decreti e circolari specificatamente emanati in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Resta altresì obbligato all'osservanza dei Regolamenti approvati con D.M. 29 maggio 1895 e succ. mod. ed integr.; del R.D. 25 maggio 1895, n. 350; delle norme approvate con D.M. LL.PP. 21 gennaio 1981 e succ. mod. e int., nonché della normativa in materia d'opere pubbliche vigente nell'ambito della regione siciliana e quella delle Linee Guida definite dalla Commissione di cui all'art. 3 del D.L. 26/07/1996, n.393 per i progetti rientranti nelle competenze della stessa e d'altre eventuali specifiche indicazioni che potranno essere emanate dall'Amministrazione

Sia nello studio che nella sua compilazione, il piano dovrà essere sviluppato in tutti i suoi particolari ed allegati che servono a garantire compiutamente la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Il professionista è altresì tenuto ad assicurare la propria assistenza tecnica necessaria per gli adempimenti connessi al rispetto delle norme sulla sicurezza che devono essere osservati dai lavoratori sul luogo di lavoro.

Il professionista nella redazione del piano di sicurezza e di coordinamento, che dovrà avere un livello esecutivo, dovrà redigere un programma dei lavori, con allegati grafici esplicativi sull'impianto di cantiere nelle sue varie fasi e le corrispondenti schede onde assicurare il rispetto delle norme per la prevenzione dei rischi anche risultanti dalla eventuale concomitanza di più fasi lavorative e/o dall'eventuale presenza simultanea e/o successiva delle varie imprese ovvero dei lavoratori autonomi.

Gli elaborati saranno consegnati in quattro copie su supporto cartaceo piegato nel formato UNI A4 e di quelli grafici sarà fornita copia anche su supporto magnetico in-files formato DXF.

ART. 4 - TERMINI DI ULTIMAZIONE - PENALE

Il professionista è tenuto a presentare n. 2 copie del piano completo d'ogni allegato al Genio Civile di Ragusa entro mesi DUE dalla data di stipula della presente convenzione (le altre, nel numero che si renderà necessario, saranno consegnate ad avvenuta approvazione) ed in ogni caso l'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà insindacabile di concedere un termine suppletivo a quello sopra fissato qualora tale necessità fosse giustificata da motivi imprevisti e imprevedibili e comunque non dipendenti dalla volontà del professionista.

Qualora la presentazione degli elaborati del piano venisse ritardata oltre il termine sopra stabilito sarà applicata una penale dello 0,2% dell'importo dell'onorario per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo che sarà trattenuta sul saldo del compenso.

Nel caso che il ritardo ecceda giorni 15 l'Amministrazione Regionale resterà libera da ogni impegno verso il professionista inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o le somme di sorta per onorari e rimborso spese all'opera eventualmente svolta e intendendosi così automaticamente rescisso ogni qualsiasi rapporto tra l'Amministrazione Regionale e il professionista in incarico.



ART. 5 - MODIFICHE AGLI ELABORATI PRESENTATI

Nell'espletamento del proprio incarico di coordinamento della sicurezza tanto in fase progettuale quanto in fase esecutiva, il professionista si obbliga in tempi brevi all'uopo assegnati dall'Amministrazione, ad introdurre negli elaborati del piano di sicurezza e negli altri elaborati previsti dalla legge, anche se già presentati, per il coordinamento in fase progettuale, tutte le modifiche, correzioni, adeguamenti, sostituzioni o aggiornamenti che si rendessero necessari e che allo stesso competono, oltre che per legge anche a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, fino alla definitiva approvazione del progetto dell'intervento e fino alla completa esecuzione dell'opera.

Per i suddetti adempimenti il professionista non avrà diritto a speciali o maggiori compensi.

ART. 6 - ONORARI

L'onorario per lo studio e la redazione del piano nonché quello di coordinatore per l'esecuzione dei lavori sarà calcolato sulla base dell'importo dei lavori a b.a. e delle aliquote riportate nella tabella H4 allegata alla tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei Geometri (legge 02/03/1949 n°144), così come modificata dal Consiglio Nazionale Geometri con gli specifici coefficienti correttivi per le prestazioni di cui al D.Lgs 494/96 e D.Lgs 528/99.

A tale scopo si attribuisce all'opera oggetto del presente disciplinare la classe categoria D di cui all'art. 57 della suddetta tariffa ed alla tabella H4 allegata.

Qualora il progetto comprenda lo studio, la progettazione e gli elaborati esecutivi di lavori impiantistici per un importo superiore al quinto dell'importo complessivo dei lavori a base d'asta sarà ammessa l'ulteriore corrispondente categoria.

L'onorario per il coordinatore per la progettazione si assume pari a
 $30\% \times (\text{Imp. L. I.}) \times \text{coefficiente correttivo} \times (1 + \text{Tab. H4-I/6}) \times 0,80 = 0,24 \times \text{coefficiente}$

riduttivo x (Imp. Lav) x (aliq Tab H4-I/d);

Imp. Lav. = importo a base d'asta dei lavori (esclusi imprevisti, IVA, spese tecniche)

(aliq Tab H4-I/d) = aliquota percentuale individuata nella tabella H4, per la classe I/d e per importo pari a Imp. Lav.

0.80 = coefficiente che opera la riduzione della tariffa professionale nella misura del 20 %

(ai sensi del c.12 bis art. 4 D.L. 02.03.1989, n. 65 conv. In L. 26.04.1989, n. 155);

L'onorario per il coordinatore per l'esecuzione si assume pari a:


$70\% \times (\text{Imp. Lav.}) \times \text{coefficiente riduttivo} \times (\text{aliq Tab H4-I/d}) \times 0.80 = 0.56 \times (\text{Imp. Lav.}) \times \text{coefficiente riduttivo} \times (\text{aliq Tab H4-I/d})$

ART. 7 - CASI DI RECESSO E INTERRUZIONE DEL RAPPORTO

Il recesso volontario dall'incarico da parte del coordinatore, nella fase di progettazione comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salvo eventuale rivalsa dell'Amministrazione Regionale per i danni provocati.

In caso di recesso volontario dall'incarico di coordinatore per l'esecuzione lavori dopo l'approvazione del progetto e prima dell'appalto, sarà corrisposto al professionista l'onorario ed il rimborso spese per la sola progettazione senza incremento del 25% e con una penale del 25% sull'importo complessivo delle competenze, salvo casi di recesso dovuto a gravi o documentate motivazioni, nel qual caso l'onorario di cui sopra sarà corrisposto senza penale alcuna.

In caso di recesso volontario dall'incarico di coordinatore per l'esecuzione dei lavori dopo l'appalto e l'avvenuta consegna dei lavori all'impresa, sarà corrisposto al professionista l'onorario e rimborso spese per la prestazione parziale in fase di esecuzione (con la percentuale riferita all'importo totale dell'appalto) il tutto senza la maggiorazione per l'incarico parziale e con una penale del 25%. Ove il recesso dall'incarico di coordinamento per l'esecuzione in corso d'opera fosse dovuto a gravi e giustificati motivi



saranno corrisposte al professionista le competenze per la prestazione parziale esecuzione in corso d'opera (con la percentuale riferita all'importo totale dell'appalto tutto senza la maggiorazione per l'incarico parziale e senza l'applicazione della penale 25%. L'amministrazione potrà risolvere il contratto con il professionista qualora lo stesso non svolga le prestazioni richieste con la dovuta perizia, diligenza e correttezza. Invece l'Amministrazione si riserva di risolvere il contratto dopo il secondo parere sfavorevole della linea tecnica sul piano presentato, senza nulla corrispondere al professionista tra onorario e spese per le parti di prestazioni regolarmente eseguite e utilizzabili da un professionista successivamente incaricato.

ART. 8 - RIMBORSI SPESE

Al rimborso delle spese di viaggio, di vitto, d'alloggio, per il tempo passato fuori ufficio dal professionista e dal suo personale d'aiuto, per qualsiasi motivo attinenti alle prestazioni di cui alla presente convenzione, nonché delle altre spese di qualunque natura sostenute, si provvede nella misura forfettaria del 30%.

Tutte le altre spese necessarie per la redazione del piano (comprese le correzioni e modifiche di cui all'art. 5, nonché quelle per il coordinamento in fase d'esecuzione dei lavori) restano a completo carico del professionista.

ART. 9 - SPESE A CARICO DEL PROFESSIONISTA

Oltre al rimborso delle spese di cui all'art. 8 ed alla corrispondenza dell'onorario, nell'altro spetta al professionista a qualsiasi titolo, per l'incarico di cui all'art. 1 del presente disciplinare né le altre maggiori previste dalla tariffa professionale per geometri.

Tutte le altre spese necessarie per l'adempimento dell'incarico sono a carico del professionista.

REGIONE SICILIANA

ART. 10 - PAGAMENTO COMPETENZE TECNICHE E RIMBORSI SPESE

Le somme per gli onorari e per le spese dovute per le prestazioni di cui al presente disciplinare verranno corrisposte come di seguito indicato e su presentazione di regolare fattura intestata al Genio Civile di Ragusa:

- il pagamento delle competenze tecniche per il coordinamento in fase di progettazione esecutiva avverrà dopo l'avvenuta approvazione ai sensi dell'art. 1 dell'Ordinanza M.I. n. 2768/98 su presentazione delle parcelle vistate dai competenti Ordini professionali e in ogni caso entro i limiti convenuti con il presente disciplinare e per gli importi riportati nel progetto approvato;

- il pagamento delle competenze tecniche dovute per il coordinamento per l'esecuzione di cui alla presente avverrà sulla base dell'avanzamento dei lavori nella misura massima del

90% dell'importo dell'onorario maturato risultante dagli stati di avanzamento o da altri documenti contabili. Il restante 10% sarà corrisposto dopo l'approvazione degli atti di collaudo

ART. 11 - PERIZIE DI VARIANTE E SUPPLETIVE

Per la compilazione di piani conseguenti a perizie suppletive per nuove opere e lavori, spetta al professionista il pagamento delle aliquote della tabella B per le prestazioni effettivamente eseguite valutate sull'importo delle opere suppletive.

Se la necessità di introdurre varianti od aggiunte ai piani di sicurezza dovesse dipendere da cause addebitabili al professionista nessun compenso è dovuto allo stesso per le necessarie prestazioni, restando salve le derivanti responsabilità

ART. 12 - PRESTAZIONI FORNITE DAL COMMITTENTE

L'Amministrazione Regionale avrà facoltà di fornire al professionista tipi disegni, rilievi ed altri elaborati di competenza del professionista, che ne facilitino il compito per la redazione del progetto. Nel caso in cui l'Amministrazione Regionale si



avvalga di tale facoltà sull'onorario relativo alle aliquote delle relative prestazioni, sarà effettuata la riduzione fino al 10%.

ART. 13 - PROPRIETÀ' DEL PIANO E DEGLI STUDI

Il piano resterà di proprietà piena ed assoluta dell'Amministrazione Regionale, la quale potrà a suo insindacabile giudizio darvi o meno esecuzione, ovvero introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle varianti o aggiunte, che, a suo insindacabile giudizio saranno riconosciute necessarie, senza che dal progettista possano essere sollevate eccezioni di sorta, sempre che non venga, in definitiva, modificato sostanzialmente il piano nei criteri informativi essenziali.

ART. 14 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie che possano sorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dal presente disciplinare e non definite in via amministrativa saranno, nel termine di 30 giorni da quello in cui fu notificato il provvedimento amministrativo, deferite ad un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno scelto dall'Amministrazione Regionale tra gli Avvocati dello Stato o tra i componenti dell'Ufficio Legislativo e Legale della Regione con la qualifica di avvocato, uno dal professionista ed il terzo da designarsi d'intesa tra le parti e, in mancanza, dal presidente del Tribunale competente.

ART. 15 - SPESE A CARICO DELLE PARTI

Sono a carico del professionista tutte le spese del presente atto e le conseguenziali nonché le imposte e tasse nascenti dalle vigenti disposizioni.

Restano a Carico dell'Amministrazione Regionale le somme da corrispondere all'Ordine Professionale per l'opinamento percella, nonché quelle dovute al professionista ai sensi dell'art. 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6; l'I.V.A. professionale e quanto dovuto per legge.

ART. 16 - DOMICILIO DELLE PARTI

Ai fini della presente convenzione le parti eleggono domicilio:



- a) Il Dirigente Generale Capo del Dipartimento di Protezione Civile, ing. Iulio Martella, nella qualità come sopra e per ragione della carica ricoperta presso la Regione Siciliana - Dipartimento della Protezione Civile, Via Ugo La Malfa n° 169 - Palermo - C.F. 80012000826;
- b) il geom. Giovanni Sigona in Pozzallo (RG) Via della Repubblica, n°132
C.F.: SGN GNN 65R29 H163S

ART. 17 - NORME DI RINVIO

Per quanto non esplicitamente detto nel presente disciplinare si fa riferimento alla legge 2 marzo 1949, n.144 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 18 - APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE

Il presente disciplinare è impegnativo per il professionista dalla data della sottoscrizione, mentre diventerà tale per l'Amministrazione Regionale soltanto dopo la prescritta definitiva approvazione.

Palermo, li 12 GIU. 2004

Rep n° 999

IL PROFESSIONISTA

PER L'AMMINISTRAZIONE



IL DIRIGENTE GENERALE
CAPO DEL DIPARTIMENTO
(ing. Iulio Martella)

UFFICIO LOCALE DI MODICA
12 AGO. 2002
Reg.to il 17/08/02 30

con esatte EURO

IL DIRIGENTE

P. IL DIRIGENTE
(Dr. Francesco Caruso)
IL CAPO AREA
(Dr. Salvatore Crapola)